



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

IL RUOLO DEL CURATORE FRA PRESENTE E FUTURO

LA CHIUSURA DEL FALLIMENTO DOPO LA RISCRITTURA DELL'ART. 118 L. FALL.

DOTT. FELICE RUSCETTA

MILANO, 28 GIUGNO 2017



RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 118 L.F. - casi di chiusura:

1. Insussistenza del passivo
2. Pagamento integrale dei creditori
3. Riparto finale dell'attivo
4. Insufficienza di attivo

Novità introdotte dalla L. 6/8/2015 n. 132

Art. 118 L.F. 2° comma:

Eventuali giudizi ancora in corso, non impediscono la chiusura del fallimento ai sensi del n. 3 e del n. 4 dell'art. 118 L.F. 1° comma

Il Curatore mantiene la legittimazione processuale (art. 43 L.F.)

Art. 120 L.F. 5° comma:

Il Giudice Delegato e il Curatore restano in carica fino e limitatamente alla definizione dei giudizi pendenti

Art. 2495 C.C.:

Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal Registro delle Imprese.

Dopo la cancellazione, ferma restando l'estinzione della società, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino a concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione.

Determinazione accantonamenti

Il Curatore, in caso di chiusura del fallimento con giudizi pendenti, deve considerare, nella rendicontazione e nel riparto finale, le uscite ancora da sostenere al fine di gestire la fase dei «giudizi pendenti» ed illustrare le valutazioni compiute.

Il Curatore dovrà effettuare una stima puntuale delle spese, anche considerando il proprio ulteriore compenso. Alla chiusura dei giudizi pendenti, dovrà procedere nuovamente alla rendicontazione finale ed al piano di riparto (Circ. Tribunale Milano 11/4/2017).

Gli accantonamenti

1. Le somme necessarie per spese future (compreso le somme eventualmente destinate alla quota di compenso del Curatore generata dall'ottenimento del risultato nell'ambito del giudizio pendente)
2. Gli oneri relativi ai giudizi pendenti
3. Le somme ricevute dal curatore per effetto dei provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato

Chiusura anticipata del fallimento e giudizi passivi

Le differenti prassi dei Tribunali nella predisposizione di accantonamenti :

1. sia in caso di soccombenza della curatela sia in caso di soccombenza del creditore (Tribunale di Prato)
2. solo in caso di soccombenza della curatela in primo grado, mentre se in primo grado la curatela è risultata vittoriosa, la procedura può essere chiusa senza effettuare accantonamenti (Tribunale di Vicenza)
3. nel caso di soccombenza della curatela in primo grado, mentre nel caso la curatela sia risultata vittoriosa si deve procedere ad una specifica valutazione per ogni singolo caso (Tribunale di Benevento).

La valutazione della convenienza a proseguire i contenziosi

Parte della dottrina ritiene che la chiusura del fallimento è configurabile come una conseguenza ineludibile quando ricorrono i presupposti di legge.

Altra parte della dottrina ritiene che sia una scelta discrezionale che spetta al Curatore, scelta fortemente influenzata dalle possibili responsabilità di danno erariale in caso di irragionevole durata della procedura.

Prassi dei Tribunali in merito alla cancellazione dal Registro delle imprese e profili fiscali

Prassi prevalente adottata dai Tribunali è di autorizzare il Curatore, nonostante la chiusura della procedura:

1. A non cancellare la società fallita dal Registro delle imprese
2. A mantenere aperta la Partita IVA
3. A mantenere aperto il c/c intestato al fallimento
4. A mantenere aperta la PEC del fallimento, per ottemperare ad ogni eventuale comunicazione

Imposte dirette

La chiusura del fallimento con giudizi pendenti potrebbe dare origine ai seguenti casi:

1. Sopravvenienza attiva che influenza il debito fiscale
2. Sopravvenienza passiva che non influenza il debito fiscale
3. Sopravvenienza attiva o passiva che non influenza la liquidazione delle imposte

IVA

La chiusura della Partita IVA a seguito di chiusura del fallimento comporta la possibilità di richiedere il rimborso del credito residuale.

L'Agenzia delle Entrate (DRE Veneto) ha ritenuto necessaria la riapertura della Partita IVA qualora il Curatore debba effettuare operazioni rilevanti ai fini IVA che si rendessero necessarie all'esito dei giudizi pendenti.

Resta il dubbio se possa essere chiesta la revoca della chiusura della Partita IVA oppure se deve essere chiesto un nuovo numero di P.I.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

IL RUOLO DEL CURATORE FRA PRESENTE E FUTURO

Grazie per l'attenzione

DOTT. FELICE RUSCETTA

MILANO, 28 GIUGNO 2017